



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)

EMANATO CON D.R. N. 361 DEL 25 NOVEMBRE 2013
IN VIGORE DAL 27 NOVEMBRE 2013

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG), istituito presso l'Università degli Studi della Basilicata con D.R. n 188 del 31 Maggio 2013, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, in applicazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e della Direttiva del 4 marzo 2011, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per le pari opportunità.

Art. 2 - Finalità del CUG

1. Il CUG, nel rispetto della normativa richiamata all'art. 1 e nella convinzione che il miglioramento della qualità della vita lavorativa e della qualità del "vivere l'università" da parte degli studenti sia di estrema importanza e renda l'Università nel suo complesso migliore, persegue le seguenti finalità:
 - operare a vigilanza delle pari opportunità, della valorizzazione e del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di ogni tipo, dirette e indirette, relative al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla disabilità, alla religione, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro;
 - contribuire alla gestione delle risorse umane per razionalizzare l'organizzazione dell'Ateneo nel suo complesso, valorizzando le differenze individuali come fattore di qualità nelle prestazioni lavorative; alle attività di conciliazione tra esigenze familiari ed esigenze lavorative attraverso nuove politiche del lavoro; a promuovere il benessere per gli studenti; a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena valorizzazione professionale, per garantire che l'Università diventi sempre di più un luogo di attenzione verso i diritti, le garanzie, il benessere di chi la vive e di connessione tra la cultura accademica e cultura del territorio;
 - assumere, nell'ambito delle proprie competenze, compiti di monitoraggio sviluppando interventi e progetti quali indagini conoscitive sul clima lavorativo e dello studio, anche in materia di salute e sicurezza, analisi di genere riguardanti le esigenze di donne e uomini, l'adozione di codici etici e di condotta idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione di ogni tipo e di violenza morale e psichica o 'mobbing'.



Art. 3 - Composizione e durata in carica

1. La composizione del CUG e la durata del mandato dei suoi componenti sono disciplinate dall'art. 16 dello Statuto e da sue successive modifiche e riformulazioni.

Art. 4 - Sede, strumenti di funzionamento e risorse

1. Il CUG ha sede presso l'Università degli Studi della Basilicata e si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, garantisce al CUG:
 - una sede fissa, se reperibile in base alle disponibilità logistiche, da utilizzare, oltre che per le sedute ordinarie e straordinarie, per conservare il materiale informativo, la documentazione relativa alle propria attività organizzative;
 - la disponibilità di risorse di funzionamento, strumentali ed umane;
 - la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del CUG;
 - la predisposizione di una pagina dedicata al CUG sul sito web dell'Ateneo, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.
3. L'Amministrazione mette a disposizione, su un apposito capitolo del bilancio di Ateneo, risorse finanziarie per il funzionamento ordinario del CUG.
4. L'Amministrazione, inoltre, potrà approvare la partecipazione del CUG alla richiesta di finanziamenti erogati dalla Comunità Europea, dallo Stato nonché da Enti pubblici e privati per specifici progetti nelle materie di sua competenza.

Art. 5 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente provvede a garantire l'operatività del CUG, in stretto raccordo con i competenti organi dell'amministrazione universitaria.
3. Il Presidente si adopera affinché il CUG possa esercitare le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'amministrazione stessa anche in base a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti e a trovare tutte le condizioni idonee a garantirne le finalità previste dalla legge.
4. Il Presidente individua un vice-presidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
5. Il Presidente può delegare uno o più componenti del CUG a rappresentarlo in specifiche azioni che rientrano tra i compiti del CUG.

Art. 6 - Convocazione

1. Il CUG è convocato dal Presidente, di norma, ogni due mesi, in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata via e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti almeno sette giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria deve essere effettuata con le stesse modalità almeno *tre giorni* prima della data prescelta.



3. Alla convocazione deve essere allegata la documentazione strettamente necessaria per la trattazione degli argomenti.

Art. 7 - Sedute e Deliberazioni

1. Le sedute del CUG sono valide a condizione che sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
2. La rappresentanza degli studenti, ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello Statuto, partecipa con volto deliberativo alle sole tematiche attinenti la ricerca e lo studio, con esclusione di quelle relative alle pari opportunità e al benessere lavorativo nell'ambiente di lavoro.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti legittimati a votare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del CUG individuato e nominato dal Presidente
6. Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate in forma sintetica e i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
7. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
8. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
9. I verbali sono depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione centrale, che li trasmette per estratto agli uffici interessati, qualora a questi competano specifici adempimenti.

Art. 8 - Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Rettore e al Presidente del CUG.
2. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Rettore.
3. Alla sostituzione dei componenti e del Presidente si provvede con le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto per la nomina, entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni.
4. In caso di dimissioni di un componente effettivo, fino alla nomina del nuovo componente, subentra il componente supplente.
5. In caso di dimissioni del Presidente, fino alla nuova nomina, le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

Art. 9 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il Presidente, sentito il CUG, può designare tra i componenti uno o più responsabili per singoli settori o competenze del CUG stesso. I responsabili riferiscono al CUG sulle questioni rientranti nel settore loro assegnato e a tal fine curano l'attività preparatoria ed istruttoria e formulano proposte di deliberazione.
3. Alle sedute del CUG, su richiesta del Presidente o dei componenti effettivi, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni al comitato e/o componenti



supplenti, eventualmente coinvolti nei gruppi di lavoro su delibera del CUG, per la trattazione di determinati argomenti che richiedano la presenza di esperti in materia.

Art. 10 - Compiti del Comitato

1. Il CUG, in stretto raccordo con il Rettore e il Direttore generale, svolge compiti *propositivi, consultivi e di verifica* nelle materie ad esso demandate dalla normativa vigente e specificatamente dall'art. 3.2 "*Compiti*" della Direttiva 4 marzo 2011, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per le pari opportunità.

Art. 11 - Collaborazione con altri organismi

1. Il CUG si consulta con gli altri organismi che concorrono alla promozione delle condizioni di parità e di pari opportunità, promuovendo l'attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale in materia.
2. Il CUG anche per il tramite dell'*Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata* collabora con il/la Consigliere/a nazionale di parità, alimentando la relativa banca dati e assicurando una collaborazione strutturale con il gruppo di lavoro ministeriale per sviluppare politiche attive e di promozione delle pari opportunità, per valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica e di aderire a progetti di ambito comunitario al fine di favorire azioni positive sulle tematiche di propria competenza.
3. Il CUG opera in collaborazione e favorisce lo scambio di reciproche informazioni con l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.
4. Il CUG opera in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, al fine di implementare la valutazione della performance con le tematiche delle opportunità di genere e del benessere organizzativo.
5. A livello territoriale, in particolare, il CUG si raccorda con il/la Consigliera/e di Parità Regionale anche per le eventuali necessità di intervento degli uffici territoriali preposti alla risoluzione dei conflitti nell'ambito delle materie ascrivibili al CUG stesso.

Art. 12 - Relazione annuale

1. Il CUG, entro il 30 marzo di ciascun anno, redige una relazione sulla situazione della comunità universitaria, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi
 - dall'Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "*misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*";
 - dal datore di lavoro ai fini delle previsioni di cui al D.lgs. n. 81/2009.



3. La relazione sull'attività svolta, comprensiva dell'impiego delle risorse finanziarie utilizzate, deve essere trasmessa al Rettore e al Direttore generale.

Art. 13 - Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

1. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione, tramite gli Uffici dell'Ateneo di riferimento, per le attività di competenza.
2. Il CUG mette a disposizione, anche tramite il sito web di Ateneo ad esso dedicato, le informazioni utili e/o i progetti elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni, agli organi e agli Uffici di riferimento dell'Amministrazione che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti ad argomenti e materie tra quelli di competenza del CUG stesso.
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria (ad esempio, delibere, estratti di verbali, ecc.) affinché il CUG possa esprimersi in tempo utile ed esercitare i propri compiti.
4. Gli Uffici competenti dell'Ateneo sono altresì tenuti a fornire al CUG l'ordine del giorno della contrattazione integrativa affinché il parere del CUG, ove previsto, possa pervenire in sede di contrattazione.
5. L'amministrazione universitaria dovrà in definitiva concordare e quindi tenere conto delle attività svolte dai componenti all'interno del CUG nella pianificazione degli orari di lavoro (attività certificate dalle convocazioni e deliberazioni formali, depositate presso l'ufficio competente di Ateneo).

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 15 - Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento è pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
3. Il CUG, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, può proporre modifiche al presente Regolamento, la cui approvazione segue lo stesso iter di approvazione di cui al comma 1.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.